

*Osservatorio Permanente
per la tutela dell'effettività del Diritto di Difesa
del Cittadino non abbiente ammesso al Patrocinio a spese dello Stato
istituito con delibera della Camera Penale di Cosenza, in data 27 marzo 2015*

Prot. n° 02/2016

Al Sig. Giudice Coordinatore
del Giudice di Pace di Cosenza

*L'Osservatorio Permanente per la tutela dell'effettività del Diritto di Difesa del Cittadino non
abbiente ammesso al Patrocinio a spese dello Stato*

premesse

- che, pervenivano a questo Osservatorio numerose segnalazioni da parte di avvocati del Foro di Cosenza, con cui si lamentavano diverse problematiche inerenti la procedura di ammissione al gratuito patrocinio per i procedimenti pendenti dinanzi il Giudice di Pace nonché la liquidazione degli onorari per l'attività espletata nell'interesse dei cittadini non abbienti ammessi al gratuito patrocinio;

rilevato

- che, a seguito di ciò, veniva chiesto ed ottenuto un incontro con il Giudice Coordinatore, Dott.ssa Angela Napolitano e che, in detta sede, si discuteva di entrambe le problematiche;

evidenziato

- che, in ordine al primo aspetto, il Giudice Coordinatore ribadiva e precisava di non poter intervenire nel merito delle valutazioni proprie di ciascun giudice nel rispetto del principio del libero convincimento, questo Osservatorio si occuperà di redigere un *vademecum*, con precisa indicazione dei requisiti formali da rispettare, per agevolare la redazione dell'istanza e, pertanto, la conseguente ammissione al gratuito patrocinio;

- che, in relazione al secondo aspetto, il Giudice Coordinatore, ha preso atto delle segnalazioni riguardanti decreti di liquidazione con importi emessi ben al di sotto dei limiti minimi stabiliti dalla legge, in relazione all'attività effettivamente svolta

tutto ciò premesso, rilevato ed evidenziato

si chiede, in merito a quanto sopra evidenziato, di "invitare" tutti i Giudici di Pace, e richiamarli al rispetto della legge, nell'applicazione delle nuove tariffe, previste dal Decreto Legislativo n.55/2015, che ha sancito dei limiti minimi inderogabili (art. 19 del suddetto decreto legislativo, ultimo inciso "Il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento"), al di sotto dei quali si determinerebbe una lesione della dignità professionale.

Si allegano decreti di liquidazione con importi emessi in violazione di legge.

Ossequi.

Cosenza, 09.05.2016

Il Segretario

Avv. Renato Tocci

Il Presidente

Avv. Simona Manna